

## Newsletter L'HUB

N. 31

gennaio 2016

### IDRICO

#### **MTI-2: Il metodo tariffario 2016/9**

Delibera 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/idr: Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2

Il provvedimento approva il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio, definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico.

(Vedi scheda tecnica AEEGSI in allegato alla Newsletter).

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/664-15.htm>

#### **RQSII: l'anno zero della regolazione della qualità contrattuale**

Delibera 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr: Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono

L'Autorità, partendo dalla ricognizione delle principali criticità riscontrate, ha introdotto regole su diversi aspetti, univoche e valide per l'intero Paese, superando le difformità tra gli standard qualitativi attualmente previsti nelle Carte dei servizi adottate dai diversi gestori. In particolare, con la delibera 655/2015/R/idr, appena approvata, l'Autorità ha proposto regole per rafforzare la tutela degli utenti finali con l'introduzione di standard di qualità contrattuali minimi omogenei sul territorio nazionale, con i relativi indennizzi automatici pari a 30 euro che il gestore dovrà corrispondere all'utente in caso di mancato rispetto degli standard stessi. Tra le principali novità introdotte si segnalano gli obblighi minimi di fatturazione che prevedono, a tutela dell'utente, che il gestore emetta una bolletta semestrale per consumi medi annui fino a 100 mc, quadrimestrale per quelli tra 101 e 1.000 metri cubi, trimestrale per quelli tra 1.001 mc e 3.000, bimestrale oltre i 3.000 mc; le bollette superiori al 100% del consumo medio annuale potranno essere rateizzate e la relativa richiesta potrà essere effettuata anche nei 10 giorni successivi alla scadenza. Sono inoltre previsti: tempi massimi per eseguire le prestazioni relative all'attivazione del contratto (ad es. 10 giorni per un allaccio, 5 giorni per attivare la fornitura o per una voltura); standard in materia di gestione dei reclami, risposte

alle informazioni e servizi telefonici per gli utenti. Gli standard qualitativi definiti dall'Autorità dovranno essere garantiti a partire dal 1° luglio 2016, entrando a pieno regime dal 1° gennaio 2017.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/655-15.htm>

## **Affidamento ventennale a Lario Reti Holding**

Lario Reti Holding sarà il gestore del servizio idrico integrato in tutta la Provincia di Lecco per i prossimi 20 anni. La delibera del Cda dell'Ufficio d'Ambito provinciale è arrivata dopo un lungo iter per rendere l'affidamento conforme alla normativa vigente in materia di in house providing. In particolare, è stata approvata la fusione per incorporazione di Idroservice, precedente gestore del servizio, nella controllante Lario Reti Holding ed è stato modificato lo Statuto di Lario Reti Holding.

[http://www.laprovinciadilecco.it/stories/lecco-citta/il-garante-ci-ripensa-e-da-il-via-libera-affidato-il-servizio-a-lario-reti-holdi\\_1158805\\_11/](http://www.laprovinciadilecco.it/stories/lecco-citta/il-garante-ci-ripensa-e-da-il-via-libera-affidato-il-servizio-a-lario-reti-holdi_1158805_11/)

## **AEEGSI: Relazione sul riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato**

La Relazione dell'AEEGSI descrive gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità sul riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto cd. "Sblocca Italia"), il quale prevede che "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

1. a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
2. a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
3. a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio"

Riforma degli ATO: Sono ancora 3 le Regioni italiane (Veneto, Liguria e Marche) che non hanno dato corretta attuazione alle disposizioni nazionali in tema di delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (Ato) del servizio idrico integrato; in 6 Regioni (Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia) non risultano ancora operativi, sebbene siano costituiti, gli Enti di governo d'Ambito (Egato); rimane un'unica Regione (Marche) in cui non tutti gli enti locali hanno aderito all'Egato; in 13 Ato (8 Regioni: Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Sicilia) non risulta ancora definitivamente affidato il servizio idrico integrato al gestore unico, ma in alcuni di questi il relativo processo è in corso.

Adesione all'EGATO: L'obbligo per gli enti locali di aderire all'Egato di riferimento, invece, risulta quasi ovunque rispettato, fatta eccezione per 28 Comuni marchigiani.

Affidamento del servizio idrico integrato: mancano all'appello 13 Ato: Ato regionale della Valle d'Aosta; Ato Brescia in Lombardia (processo in corso per la costituzione di una società mista); i 3 Ato del Savonese in Liguria; Ato Rieti (affidamento deliberato, fase di transizione); Ato regionale della Campania; Ato

regionale del Molise; Ato regionale della Calabria; Ato di Palermo, Messina, Ragusa e Trapani in Sicilia. Negli ultimi 6 mesi si è proceduto all'affidamento negli Ato di Como e Varese, in cui - come in molte aree del paese - permangono porzioni di territorio che, per uno o più servizi, non sono ancora serviti dal gestore affidatario, in ragione della presenza di gestori salvaguardati o di gestioni in economia che non hanno ancora consegnato gli impianti.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/665-15.htm>

## **Documento di consultazione sui reclami e controversie**

DCO 15 dicembre 2015 n.614/2015/E/com

Riforma del sistema di tutele dei clienti finali per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Il documento di consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità relativamente alla razionalizzazione del sistema delle tutele in tema di reclami e procedure alternative di risoluzione delle controversie.

(Vedi scheda tecnica AEEGSI in allegato alla Newsletter).

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/614-15.jsp>

## **Sidra: gestore a Catania fino al 2030**

Con delibera del Consiglio comunale di Catania è stato confermato l'affidamento del servizio idrico integrato sul territorio comunale alla società Sidra. L'affidamento avrà durata fino al 2030 o comunque fino alla costituzione della gestione unitaria d'ambito oppure di eventuali gestioni di sub-ambito o di area metropolitana.

<http://www.comune.catania.it/>

## **La Convenzione tipo tra EGATO e Gestore**

Delibera 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/idr

Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato -Disposizioni sui contenuti minimi essenziali

Con la delibera 656/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, definendone i contenuti minimi essenziali. Il provvedimento, disciplina i seguenti aspetti:

- Disposizioni generali ;
- Piano d'Ambito;
- Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- Cessazione e subentro;
- Ulteriori obblighi delle parti;
- Penali e sanzioni;
- Disposizioni finali.

La delibera 656/2015/R/idr prevede inoltre che le convenzioni di gestione in essere siano resi conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della richiamata delibera.

(Vedi scheda tecnica AEEGSI in allegato alla Newsletter).

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/656-15.htm>

## **La CCSE diventa CSEA**

Dal 1 gennaio 2016 la CCSE cambia nome in CSEA. Un recente provvedimento dell'AEEGSI adotta disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA).

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/667-15.htm#>

## **Terremoto 2012: riconoscimento ai gestori degli oneri della morosità**

Il provvedimento n. 627/2015 definisce le modalità di riconoscimento degli oneri della morosità distintamente per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il servizio idrico integrato con riferimento alle forniture relative alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/627-15.htm>

## **EGRIB: il regolatore ambientale della Basilicata**

La Regione Basilicata ha approvato il disegno di legge che istituisce l'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata. Egrib, svolgerà funzioni di coordinamento, alta vigilanza, programmazione e indirizzo in materia di risorse idriche e rileverà i compiti svolti dall'ex Aato idrico in materia di servizio idrico integrato, nonché quelli svolti dall'ex Aato rifiuti in materia di gestione integrata dei rifiuti. Organi del nuovo ente saranno l'assemblea (composta dai sindaci, dai presidenti delle Province e dal presidente della Regione) e il suo presidente, l'amministratore unico e il revisore unico

<http://consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/detail.jsp?otype=1120&id=2448829&value=consiglioinforma>

# **RIFIUTI**

## **Cinque principi sui rifiuti**

di Andrea Cirelli

Lo schema di decreto tracciato dalla legge «Madia» (legge 124/2015) prevede la soppressione dei regimi di privativa ed esclusiva non conformi ai principi generali in materia di concorrenza. Si tratta di un grande cambiamento (correttivo all'art. 198 del dlgs 152/2006, comma 1-bis) per il quale il regime di privativa dei comuni ai fini della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento cesserà in ogni caso alla data del 31 dicembre 2016. Questo comporta che saranno necessarie delle ricognizioni puntuali per verificare le condizioni al nuovo regime.

Il ciclo dei rifiuti urbani e la gestione degli stessi (raccolta e smaltimento) ha un profondo impatto sull'ecosistema, sull'economia dei servizi pubblici, ma anche sulla salute e sulla politica industriale di un territorio. La conoscenza di questi impatti è un elemento fondamentale per la qualità del processo e deve essere messa a disposizione di tutti gli interlocutori del sistema per perseguire un'attenta politica ambientale orientata alla sostenibilità utilizzando importanti strumenti di rating. Bisogna individuare dunque le principali componenti del settore in modo

da permettere una possibile valutazione comparata sia delle priorità sia delle necessità da cui non prescindere; insomma alcuni principi generali.

Un buon criterio per iniziare è *conoscere i dati* caratterizzanti il territorio al fine di individuare *i flussi di rifiuti* e le possibilità di gestione del sistema integrato. Prioritariamente deve infatti essere soddisfatto il bisogno di informazioni e le disponibilità di valori quantitativi affidabili in quanto la conoscenza dei dati è elemento fondamentale necessario.

Il secondo principio è dato dagli aspetti economici. La valutazione economica è l'elemento di riferimento per verificare l'efficienza e l'efficacia del sistema in modo da produrre la necessaria economicità del servizio. Gli aspetti economici devono essere parte integrante del sistema in modo da rendere omogeneo il metodo di riconoscimento economico delle spese e le loro attribuzioni al sistema tariffario.

La terza priorità è quella di realizzare una efficace *azione di controllo* sulla gestione. In particolare, la definizione di indicatori di performance e il conseguente confronto tra il livello di servizio fornito e le aspettative degli utenti, che consenta da un lato un'analisi delle priorità del servizio e dall'altro, fornisca informazioni utili per la trasparenza del servizio pubblico. Nell'ambito dei servizi pubblici, risulta di fondamentale importanza l'acquisizione di un'informazione approfondita, relativa sia al funzionamento del servizio sia alle esigenze degli utenti. La valutazione degli indicatori di performance consente un'interazione tra l'erogatore del servizio e i cittadini, fornendo a questi ultimi informazioni relativamente agli obiettivi, ai costi e ai risultati del servizio offerto, favorendo di conseguenza un loro diretto coinvolgimento nel processo decisionale.

La quarta conseguente priorità è la realizzazione di un *Piano industriale* che possa muoversi verso il miglioramento dell'efficienza dei servizi per aumentare la qualità delle prestazioni; dunque la necessità di percorrere analisi di tipo tecnico-economico finalizzate ad individuare: possibilità e strategie di ottimizzazione dei servizi di raccolta erogati; possibilità e strategie di ottimizzazione/avvio utilizzo impianti e infrastrutture a servizio del ciclo dei rifiuti urbani nel loro complesso (compreso quindi sia le raccolte differenziate sia i rifiuti residuali sia il tema dell'assimilabilità). Il miglioramento della gestione dei servizi pubblici locali deve concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino; contenere le tariffe; promuovere cultura di sostenibilità ambientale.

Il quinto, ma non meno importante, principio è dato dalla *Comunicazione*. E' importante poter dialogare informando, facendo conoscere i pro e i contro di ogni soluzione tecnica e gestionale, coinvolgendo sugli obiettivi e sui principi, ricercando la collaborazione dei cittadini affinché gli impianti possano trovare collocazione, i servizi possano essere utilizzati nel modo migliore e le modalità di informazione siano percepite, diffuse e condivise. E' importante che la funzione del comunicare e le politiche di comunicazione pubblica siano riconosciute da chi ha responsabilità nei servizi pubblici perché si tratta di attivare uno strumento fondamentale per promuovere l'amministrazione e i suoi servizi, per assicurare ai cittadini il miglior livello di informazione. La comunicazione pubblica va pensata come una concreta opportunità per migliorare gli stessi servizi pubblici. Le informazioni devono essere trasparenti e condivise. I cittadini devono essere a conoscenza dei principali dati di gestione. Devono essere presentati periodicamente dei report di andamento e deve essere garantito un sufficiente livello di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini.

## Approvato il Piano regionale dei rifiuti in Molise

Il Consiglio regionale del Molise ha approvato il Piano regionale per la gestione dei rifiuti. Il documento definisce le linee programmatiche per la pianificazione ed attuazione delle soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare al fine di garantire un sistema di gestione integrato e sostenibile dei rifiuti urbani e speciali nella Regione Molise.

Si prevede di arrivare, nell'arco di 3-4 anni, agli obiettivi prefissati del 50% di raccolta differenziata in una prima fase e al 65% in un secondo momento. Lo stato di attuazione e di sviluppo della raccolta differenziata regionale sarà monitorato mediante un sistema informatico su web, accessibile ai cittadini. Saranno attivati tavoli tecnici tra gli enti preposti al controllo del territorio e sviluppati studi sulla sostenibilità ambientale delle soluzioni previste dal Piano.

<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13372>

## GLI EVENTI

### Palermo 21 gennaio | Eventi di avvicinamento ad H2O 2016 | Road Show | seconda tappa: INDUSTRIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GESTIONE SUL TERRITORIO



#### invito al convegno

#### INDUSTRIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GESTIONE SUL TERRITORIO

21 gennaio 2016

Palermo  
Piazza Borsa | sala Borremans | via dei Cartari, 18



## Programma

	Intervento	Relatore	
09.00	Registrazione partecipanti		
09.45	Saluti istituzionali	Prof Goffredo la Loggia	<b>Direttore DICAM -Univ Palermo</b>
10.00	Introduce e modera i lavori	Ing. Andrea Cirelli	<b>Responsabile scientifico H2O</b>

10.15	Il ruolo della regolazione per lo sviluppo dell'industria idrica	Dott. Alberto Biancardi	<b>Membro Aeegsi</b>
10.45	Verso una gestione integrata e sostenibile del servizio	Dott.ssa Vania Contrafatto	<b>Assessore Regione Sicilia</b>
11.15	Quale ruolo per gli enti locali	Dott. Paolo Amenta	<b>Vicepresidente ANCI Sicilia</b>
11.45	Dalle gestioni ex Cipe alla gestione industriale	Dott.ssa Paola Matino	<b>Membro L'Hub</b>
12.00	Il ruolo delle imprese nello sviluppo del settore	Ing. Fabio Bulgarelli	<b>Direttore Utilitalia</b>
12.20	Il punto di vista del grossista	Ing. Stefano Albani	<b>AD Siciliacque - Gruppo Veolia</b>
12.35	Il punto di vista del gestore	Arch. Maria Concetta Prestigiacomo	<b>Presidente Amap - Palermo</b>
12.50	Il punto di vista del gestore	Ing. Enrico Jansiti	<b>Direttore SIAM - Siracusa</b>
13.05	L'importanza della rete per il dialogo fra istituzioni e operatori	Dott. Pierfrancesco Pighetti	<b>Exhibition Manager H2O - BolognaFiere</b>
13.20	Conclusioni e chiusura lavori		

## Milano 22 gennaio | La recente evoluzione della regolazione del servizio idrico integrato

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, organizza per **venerdì 22 gennaio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso l'Aula Maggiore del Centro Congressi FAST**, un *Seminario* in cui saranno illustrati i criteri e le regole - soffermandosi anche sulle principali modalità applicative - definiti dalle deliberazioni [655/2015/R/idr](#) (sulla qualità contrattuale del servizio idrico integrato), [656/2015/R/idr](#) (sulla convenzione tipo) e [664/2015/R/idr](#) (sul metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, MTI-2). Le **iscrizioni** al *Seminario* verranno accettate esclusivamente online **entro mercoledì 20 gennaio** e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Segreteria organizzativa tel 02-655 65 341 | [eventi@autorita.energia.it](mailto:eventi@autorita.energia.it)  
<http://www.autorita.energia.it/it/eventi/160122.htm>

## Roma 26 gennaio | METODO TARIFFARIO IDRICO, QUALITÀ CONTRATTUALE E CONVENZIONE TIPO. Seminario di approfondimento con AEEGSI sui nuovi provvedimenti per il 2° periodo regolatorio - A cura di Utilitalia

**Roma** - NH Hotel - Via dei Gracchi, 324

[http://www.utilitalia.it/Attivita/appuntamenti\\_sing.aspx?IDDOC=f194fef5-a6d3-40b7-ad5a-656359d7c2c3](http://www.utilitalia.it/Attivita/appuntamenti_sing.aspx?IDDOC=f194fef5-a6d3-40b7-ad5a-656359d7c2c3)

## **Roma 28 gennaio | La delega Madia e gli effetti sui Servizi Pubblici"**

**Roma** - Auditorium Via Veneto (Via Veneto 89) a cura di Utilitalia

[http://www.utilitalia.it/Attivita/appuntamenti\\_sing.aspx?IDDOC=336b1a24-6880-439c-af64-1e5ab3e62faa](http://www.utilitalia.it/Attivita/appuntamenti_sing.aspx?IDDOC=336b1a24-6880-439c-af64-1e5ab3e62faa)

## **Roma 29 Gennaio 2016 | GREEN BOOK 2016 - I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia**

**Roma** - Palazzo Valentini

<http://www.utilitatis.org/>

### **Schede tecniche**

## **SCHEMA TECNICA 1 | Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2 - Delibera 664/2015/R/idr**

Con la delibera 664/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi.

Il provvedimento, adottato in esito ad un processo di consultazione (DCO 406/2015/R/idr e 577/2015/R/idr) e a specifici incontri, conferma l'impostazione generale del Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio, introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, l'introduzione di miglioramenti qualitativi, nonché la razionalizzazione delle gestioni, alla luce della maggiore complessità delle scelte demandate a livello decentrato con riferimento ai processi di aggregazione delle gestioni, conseguenti alla progressiva applicazione del Decreto Sblocca Italia (decreto legge n. 133/2014) che, tra l'altro, ha previsto - nei casi in cui non si sia ancora provveduto - l'attivazione della gestione "unica" a livello di ambito territoriale ottimale.

La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile a:

- una matrice di schemi regolatori (6 diversi schemi) nell'ambito della quale ciascun soggetto competente seleziona lo schema più appropriato in relazione;
- al fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- all'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati);
- all'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex medio pro capite medio (OPM) stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore;



- uno schema regolatorio virtuale, nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Tale schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali;
- condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che potranno essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione, e avranno durata limitata e predefinita.

La delibera 664/2015/R/idr prevede una durata del periodo regolatorio quadriennale per la valorizzazione del moltiplicatore tariffario e delle componenti di costo riconosciute, con un aggiornamento biennale del valore della RAB, delle componenti di costo operativo qualificate aggiornabili, delle eventuali modifiche relative al calcolo delle componenti degli oneri finanziari e fiscali. E' possibile, inoltre, una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria su istanza motivata a fronte di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario.

Viene confermata la presenza moltiplicatore tariffario J da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario.

Per quanto attiene all'esclusione dall'aggiornamento tariffario, il provvedimento dispone che oltre alle casistiche già in essere nel I periodo regolatorio (mancata adozione della Carta dei Servizi, fatturazione all'utenza domestica di un consumo minimo impegnato, mancata consegna degli impianti al gestore d'ambito, titolo ad esercire il servizio dichiarato invalido o su cui pende un contenzioso giurisdizionale) siano esclusi anche:

tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente;

le gestioni che non risultano essere dotate degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo;

le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle componenti tariffarie specificamente istituite, tra cui la componente UI1.

Per determinare la copertura efficiente delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti, in continuità con il precedente periodo regolatorio, l'Autorità mantiene il riconoscimento dei soli oneri finanziari e fiscali standardizzati, utilizzando un tasso risk free reale valutato sulla base dei tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con rating almeno AA ( $r_f^{real}$ ), adeguato attraverso il Water Utility Risk Premium (WRP), posto pari all'1,5% .

Alla luce della normativa vigente e delle specificità che caratterizzano il settore idrico, viene confermata la valorizzazione del parametro ERP al 4% e del parametro  $\beta$  a 0,8, mentre sulla base delle condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti come risultanti delle ultime rilevazioni, si prevede per il tasso di rendimento delle immobilizzazioni il cui interesse è soggetto a scudo fiscale (parametro Kd) un valore di 2,8%.

Al fine favorire la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari, contenendo i relativi oneri di indebitamento, si conferma la componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti, prevedendo che il valore del parametro  $\psi$ , che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento rispetto al gettito delle

componenti tariffarie a copertura del costo delle immobilizzazioni, possa essere selezionato nell'ambito dell'intervallo di valori 0,4-0,8.

Relativamente ai costi operativi, la delibera 664/2015/R/idr mantiene la distinzione tra costi operativi endogeni e costi operativi aggiornabili, introduce una regolazione di tipo Rolling Cap anche sui costi di approvvigionamento di acqua di terzi e prevede - qualora si fosse in presenza di un processo di integrazione gestionale, ovvero di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati - la possibilità di riconoscimento dei connessi oneri aggiuntivi, previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito, che risulti in possesso di un adeguato set di dati (non ricorrendo dunque i presupposti per l'applicazione dello "schema regolatorio virtuale").

Per quanto concerne i costi ambientali e della risorsa, il nuovo MTI-2 amplia la tipologia di oneri da poter ricomprendere nella componente ERC, confermando l'inclusione degli oneri locali rappresentati dai canoni di derivazione idrica e sottensione idrica e dai contributi alle Comunità Montane, e prevedendo la graduale valorizzazione di alcuni costi operativi afferenti la depurazione, la riduzione di perdite di rete e la potabilizzazione.

Relativamente ai costi della morosità il provvedimento definisce i criteri per il riconoscimento di una quota dei medesimi (l'80% degli oneri di morosità effettivamente sostenuti dai gestori), considerando la diversa incidenza del fenomeno sul territorio nazionale e incentivando al contempo l'adozione di meccanismi per una gestione efficiente del credito, anche tenuto conto delle recenti disposizioni in ordine alla morosità introdotte con il cosiddetto .d. Collegato Ambientale, approvato definitivamente dalla Camera in data 22 dicembre 2015.

Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria (componente tariffaria UI2), obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità, che, in sede di prima attivazione, è volto a promuovere - premiando le Best Practices - la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera 655/2015/R/idr.

Relativamente ai corrispettivi applicati agli utenti finali, la delibera 664/2015/R/idr rimanda agli Enti di governo d'ambito la possibilità di modificarne la struttura, nel rispetto delle regole stabilite dall'Autorità (tra cui quella di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione) e ad un successivo provvedimento la definizione della nuova struttura dei corrispettivi di collettamento e depurazione da applicare all'utenza industriale.

Come nel precedente metodo tariffario, viene, infine, confermato il meccanismo volto a superare l'eventuale inerzia dei soggetti competenti a livello locale alla predisposizione tariffaria.

I nuovi criteri trovano applicazione dal 1 gennaio 2016, affinché l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente possa trasmettere all'Autorità, entro il 30 aprile 2016, l'intera documentazione (Programma degli Interventi, Piano Economico-Finanziario, convenzione di gestione, relazione di accompagnamento, atti deliberativi di predisposizione tariffaria e aggiornamento dei dati necessari) per la relativa approvazione tariffaria da parte dell'Autorità medesima.

(Fonte: AEEGSI)

## **SCHEDA TECNICA 2 | Riforma del sistema di tutele dei clienti finali per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie nei settori regolati dall'Autorità**

Consultazione 614/2015/E/com

Con il documento per la consultazione 614/2015/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti relativi alla riforma del sistema di tutele dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie nei settori di propria competenza

Il documento si inserisce nel procedimento che è stato avviato con la deliberazione 410/2014/E/com con la finalità di razionalizzare il sistema di tutele dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e di risoluzione extragiudiziale delle controversie, promuovendo al contempo una più puntuale assistenza ai clienti finali anche con il supporto delle associazioni dei consumatori. Con lo stesso provvedimento di avvio l'Autorità aveva contestualmente approvato delle Linee guida per un primo confronto con i soggetti interessati.

Nello specifico, il documento per la consultazione 614/2015/E/COM a partire dall'illustrazione dell'attuale sistema di tutele e del quadro normativo di riferimento per i settori elettrico e gas naturale, ne sottolinea particolarmente le recenti ed importanti modifiche dovute al recepimento delle direttive 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie avvenuta con i d.lgs 21/2014 e 130/2015.

In particolare nel documento vengono presentati 6 orientamenti, articolati per singole specifiche tematiche, con riferimento principale ai settori dell'energia elettrica e del gas, ma che potranno progressivamente essere estesi al settore idrico.

I 6 orientamenti sono:

### **Facilitare e rendere più efficaci la risoluzione dei reclami nel rapporto diretto tra imprese e clienti.**

Sul punto l'Autorità prospetta significative modifiche del TIQV ed in particolare prevede di:

- introdurre la facoltà per il venditore di raccogliere un reclamo anche telefonicamente almeno qualora l'operatore del call center non sia in grado di fornire la risposta in tempo reale (one call solution); il venditore, su base volontaria, potrà decidere se avvalersi di questa possibilità per migliorare il servizio ai propri clienti e quali fattispecie eventualmente assoggettare a questa disciplina (ad es. fatturazione, sospensioni della fornitura); la risposta a questi reclami deve comunque rispettare le regole già previste per la risposta ai reclami scritti (tempestività e completezza);
- eliminare la distinzione fra reclami scritti e richieste scritte di rettifica di fatturazione, facendo confluire queste ultime nella trattazione dei reclami scritti ed eliminando il relativo standard generale; ciò al fine di semplificare l'attuale disciplina della qualità della vendita senza ridurre le tutele in capo ai clienti finali;
- superare l'obbligo di classificare i reclami in semplici e complessi[1] ed introdurre una maggiore responsabilizzazione per il distributore fissando, per quest'ultimo, in 10 giorni lavorativi il tempo massimo a disposizione per la

messa a disposizione dei dati tecnici richiesti dal venditore ai fini di dare risposta ad un reclamo di un cliente finale ed elevando l'indennizzo in caso di mancato rispetto della tempistica;

- promuovere un miglioramento della completezza della risposta fornita dal venditore;
- promuovere una maggior completezza dei reclami inoltrati dai clienti finali ai venditori, sia integrando le informazioni minime che devono essere sempre presenti in un reclamo, già previste, sia ampliando l'utilizzo di moduli predisposti dai venditori e che questi ultimi dovranno rendere disponibili in tutti i loro punti di contatto dedicati ai clienti finali e non solo sul sito web;
- avviare un monitoraggio della qualità delle risposte fornite dai venditori ai propri clienti anche con il ricorso ad analisi demoscopiche e la collaborazione delle associazioni rappresentative dei clienti domestici e non domestici.

**Massimizzare l'efficacia delle risoluzione delle controversie e superare la logica dell'alternatività. L'Autorità prevede di riformare l'attuale sistema di trattazione e gestione dei reclami che non hanno trovato una composizione nel rapporto diretto tra cliente e venditore ed in particolare di:**

- promuovere la procedura di conciliazione, eliminando la possibilità per il cliente finale di ricorrere in alternativa allo Sportello per il consumatore e al Servizio di conciliazione (o altra procedura conciliativa). In particolare i clienti che non siano soddisfatti delle risposte ricevute dai loro fornitori a fronte della segnalazione di un disservizio o che non abbiano ricevuto risposta nei quaranta giorni stabiliti dalla regolazione di settore potranno unicamente ricorrere al Servizio conciliazione, o ad un organismo di conciliazione iscritto all'elenco previsto dall'articolo 141 decies del Codice del consumo, per trovare una soluzione al loro problema;
- confermare il regime speciale attualmente previsto per alcune specifiche casistiche; tali procedure si contraddistinguono per essere strettamente determinate in quanto orientate a fornire informazioni o a gestire, secondo regole predeterminate, reclami per cui sono già disponibili, perché ad esempio già centralizzate in specifiche banche dati, tutte le informazioni utili o che si contraddistinguono per particolare "gravità" del presunto disservizio (ad esempio si qualificano come procedure speciali le richieste di informazioni sull'applicazione del corrispettivo relativo alle morosità pregresse (Cmor), o la procedura reclami bonus sociale);
- introdurre la segnalazione come modalità efficace e organizzata, attraverso cui i clienti finali e le associazioni che li rappresentano possano segnalare all'Autorità possibili disservizi, ai fini di un intervento regolatorio o di enforcement non individuale;
- facilitare l'accesso dei consumatori alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, alle procedure speciali, alle segnalazioni e alle richieste di informazione confermando come canale prioritario, anche se non esclusivo (resta la possibilità per i soli clienti domestici di utilizzare il vettore postale), la modalità di inoltro via web e costituendo, quale interfaccia unica, un unico sito web di riferimento per il cliente finale.

**Rafforzare le attività di monitoraggio sull'intera filiera dei reclami e della risoluzione alternativa delle controversie.**

Relativamente a tale orientamento l'Autorità intende:

- rafforzare le attività di monitoraggio relative alla gestione dei reclami di prima istanza e delle controversie, predisponendo un rapporto annuale unico che consenta di ottenere un quadro coerente e aggiornato della materia e che comprenda anche informazioni sulla qualità delle risposte degli operatori e sui casi trattati dagli Sportelli delle associazioni che fanno parte di specifici progetti;
- introdurre, ai fini del monitoraggio, una classificazione dei reclami, delle richieste di informazione ricevute dagli operatori e delle controversie trattate dagli organismi di conciliazione sulla base di categorie armonizzate;
- semplificare e razionalizzare il flusso di dati e informazioni trasferite dagli operatori all'Autorità relative al rispetto degli standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita, prevedendo non solo che i dati trasmessi comprendano anche quelli relativi ai reclami raccolti via telefono, ma anche che la trasmissione sia aggregata in base alla classificazione prevista. L'Autorità prevede, inoltre, che la trasmissione dei dati e delle informazioni relative a richieste di informazioni e reclami dei clienti finali avvenga con periodicità annuale, in luogo dell'attuale periodicità semestrale.

### **Un nuovo ruolo decisorio per l'Autorità.**

In particolare, sul punto, il Regolatore prospetta, a completamento del quadro di tutele, un eventuale terzo livello, decisorio, presso l'Autorità al quale ricorrere nel caso in cui il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine, definendone oltre a vantaggi e criticità anche un possibile ambito di intervento. La decisione dell'Autorità costituirebbe un atto amministrativo vincolante per le parti.

### **Rafforzare il ruolo delle associazioni che rappresentano i clienti domestici e non domestici.**

Sul punto l'Autorità prevede di rafforzare il ruolo delle associazioni che rappresentano i clienti domestici e non domestici, attraverso:

- l'inserimento delle procedure di conciliazione paritetica come previste dall'Articolo 141 ter del Codice del consumo fra quelle presso le quali, unitamente al Servizio di conciliazione e alle procedure presso le Camere di commercio, possa essere espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione che costituisce condizione di procedibilità per il ricorso all'azione giudiziale;
- la valorizzazione di una rete di sportelli sul territorio e la messa a disposizione di servizi di help desk qualificati per rendere più incisiva l'azione di informazione, monitoraggio e gestione di reclami dei medesimi sportelli;
- la promozione di strumenti formazione di base permanente a distanza, sempre accessibili per tutti gli operatori delle associazioni che rappresentano i clienti finali.

### **Potenziare l'informazione ai clienti.**

In relazione a tale orientamento finale, l'Autorità intende migliorare la diffusione dell'informazione fra i clienti sia sulle procedure disponibili per tutelare i propri diritti sia più in generale sulle caratteristiche dei servizi e i livelli minimi di qualità assicurati, prevedendo:

- nuovi obblighi informativi per i venditori, volti in particolare ad integrare le informazioni già fornite ai consumatori con quelle relative all'accesso alle procedure di seconda istanza;
- di confermare e rafforzare il punto informativo unico in capo al Call Center gestito in avvalimento da Acquirente Unico, anche alla luce dei nuovi

compiti informativi prefigurati in relazione alla progressiva revisione del perimetro della tutela di prezzo.

Gli interventi presentati nel documento per la consultazione 614/2015/E/COM hanno come riferimento temporale di attuazione il 2017 e, nel corso del 2016, potranno essere ulteriormente specificati o integrati tenuto conto degli esiti di questa prima consultazione. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 10 febbraio 2015.

(Fonte: AEEGSI)

---

[1] I reclami cosiddetti complessi riguardano quei casi in cui il venditore, ai fini della risposta motivata al reclamo o alla richiesta di rettifica di fatturazione debba necessariamente acquisire dati tecnici dal distributore.

### **SCHEDA TECNICA 3 | Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - Delibera 655/2015/R/idr**

Con la delibera 655/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII), in esito ad un articolato processo di consultazione (665/2014/R/idr, 273/2015/R/idr e 560/2015/R/idr).

Il provvedimento definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni da assicurare all'utenza, determinando anche le modalità di registrazione, comunicazione e verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, riferiti alle singole prestazioni erogate all'utenza, l'Autorità introduce indennizzi automatici da corrispondere agli utenti, mentre per gli standard generali di qualità, riferiti al complesso delle prestazioni, un meccanismo di penalità.

Il Testo integrato individua tempi massimi e standard minimi di qualità con particolare riferimento alle modalità di fatturazione, alla rateizzazione dei pagamenti, alla gestione delle pratiche telefoniche, delle richieste scritte e dei reclami, degli sportelli, del servizio di pronto intervento, all'esecuzione di lavori, alle verifiche del misuratore e del livello di pressione e ai flussi di comunicazione tra i gestori in caso di gestione non integrata del SII. Inoltre, al fine di garantire certezza alla fase di avvio e cessazione del rapporto contrattuale, sono previsti standard generali e specifici relativi alle fasi di preventivazione dell'allacciamento, attivazione, voltura, riattivazione e disattivazione della fornitura.

In considerazione della natura non commerciale dell'acqua e della necessità di garantire l'accesso al servizio a tutti gli utenti assicurando il rispetto degli obblighi minimi di qualità in materia di accessibilità al servizio e della forte connotazione territoriale del servizio stesso, il provvedimento garantisce la presenza sul territorio di almeno uno sportello per provincia, prevedendo anche un orario minimo di apertura degli sportelli fisici.

L'Autorità ha previsto, inoltre, che il gestore del SII sia tenuto al rispetto di uno standard generale con riguardo all'indicatore relativo al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento.

La delibera prevede che gli Enti di governo d'ambito possano promuovere il conseguimento di un livello qualitativo superiore a quello minimo previsto sull'intero territorio nazionale presentando all'Autorità apposita istanza motivata. Il conseguimento di tali livelli incrementali comporta la previsione di premi e penalità ulteriori rispetto a quelli già definiti nel Testo integrato.

In particolare il Testo integrato interviene in merito a:

- tempi e modalità per l'avvio e la cessazione del rapporto contrattuale;
- tempi e modalità per la gestione del rapporto contrattuale, con particolare riguardo a:
  - addebito, fatturazione, pagamento e rateizzazione;
  - reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifiche di fatturazione;
  - gestione degli sportelli;
  - qualità dei servizi telefonici;
- tempi e modalità per la gestione degli obblighi di qualità contrattuale in caso di applicazione dell'articolo 156 del d.lgs 152/06;
- standard specifici e generali di qualità contrattuale del SII;
- indennizzi automatici nei casi di mancato rispetto degli standard specifici;
- obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito;
- verifica semplificata, a campione, dei dati di qualità contrattuale del SII comunicati dai gestori.

Sono rimandati a successivi provvedimenti sia l'introduzione di meccanismi incentivanti per il conseguimento di miglioramenti della qualità superiori ai livelli minimi definiti con la delibera 655/2015/R/idr, sia la regolazione della misura. Il Testo integrato (RQSII) si applica per tutti i gestori dal 1 luglio 2016, ad esclusione di alcuni aspetti relativi agli indennizzi automatici, alle comunicazioni verso l'Autorità e alla qualità dei servizi telefonici, che si applicano dal 1 gennaio 2017. I gestori che servono meno di 50.000 abitanti sono esonerati dagli obblighi di comunicazione all'Autorità e dalla pubblicazione delle informazioni e dei dati registrati.

(Fonte: AEEGSI)

## **SCHEDA TECNICA 4 | Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali**

Delibera 656/2015/R/idr

Con la delibera 656/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato (Allegata alla delibera), definendone i contenuti minimi essenziali.

Il provvedimento, considerate le osservazioni pervenute in esito al documento per la consultazione 542/2015/R/idr con cui l'Autorità illustrava gli orientamenti finali in merito, chiarendo obblighi e diritti delle parti, rappresenta un elemento di completamento e raccordo del nuovo sistema di regole introdotto per il settore idrico.

Confermando la struttura di convenzione tipo sottoposta in consultazione, si disciplinano i seguenti aspetti:

### **Disposizioni generali:**

- l'oggetto, volto a precisare le finalità del rapporto convenzionale;
- il regime giuridico, indicando la modalità di affidamento prescelta tra quelle previste dalla normativa vigente;
- il perimetro delle attività affidate in privativa, prevedendo la possibilità, ma non l'obbligo, di includervi - sotto specifiche condizioni - determinate attività non strettamente ricomprese nella definizione di servizio idrico integrato;
- la durata della convenzione (non superiore a 30 anni), prevedendo la possibilità di estendere la durata dell'affidamento originariamente fissata, nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

### **Piano d'Ambito:**

- il contenuto del Piano d'Ambito, esplicitando i singoli atti di cui il medesimo si compone: la ricognizione delle infrastrutture, il Programma degli Interventi, il modello gestionale e organizzativo e il Piano Economico-Finanziario;
- l'aggiornamento del Piano d'Ambito, prevedendo delle regole tese a semplificare gli adempimenti amministrativi necessari all'aggiornamento dei dati e delle informazioni alla base dei richiamati atti di programmazione e a stabilire tempistiche puntuali, a partire dalla revisione del vincolo ai ricavi e della determinazione dei corrispettivi, sulla base di quanto richiesto dall'Autorità ai fini dell'approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dal soggetto competente.

### **Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario:**

- il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario;
- l'istanza di riequilibrio economico-finanziario, stabilendone i presupposti e il contenuto minimo;
- le misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, indicando le priorità di utilizzo degli strumenti previsti: i) revisione della predisposizione tariffaria; ii) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; iii) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento; iv) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'Autorità; v) eventuali ulteriori misure definite dalle parti;
- il procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio.

### **Cessazione e subentro:**

- la procedura di subentro alla gestione unica d'ambito, ovvero alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia;
- la corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente, determinato dall'Ente di governo dell'ambito sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità nell'ambito della regolazione tariffaria.

### **Ulteriori obblighi delle parti:**

- gli obblighi in capo agli Enti di governo dell'ambito, limitando gli ambiti di discrezionalità dei medesimi, con particolare riguardo alle procedure e alle



tempistiche da seguire in caso di concessione in scadenza, nonché ai fini della predisposizione tariffaria da sottoporre alla verifica dell'Autorità;

- gli obblighi in capo ai gestori, fornendone specifica esplicitazione al fine di chiarire le responsabilità del soggetto affidatario;
- gli obblighi relativi ai rapporti tra Ente di governo dell'ambito, gestore del SII ed eventuale gestore all'ingrosso, definendo altresì gli adempimenti in materia di rendicontazione e di definizione dei prezzi delle forniture all'ingrosso incombenti sui vari soggetti nonché la disciplina applicabile laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori operanti in una pluralità di ATO.

#### **Penali e sanzioni:**

- specifiche penali, prevedendo che le medesime siano definite da ciascun Ente di governo dell'ambito e applicate in caso di mancato raggiungimento da parte del gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente di governo dell'ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità con la deliberazione 656/2015/R/idr;
- le sanzioni, disponendo che l'Ente di governo dell'ambito segnali all'Autorità i casi di violazione della regolazione per i seguiti di competenza.

#### **Disposizioni finali:**

- la prestazione di garanzie, in base alle disposizioni di legge;
- la sottoscrizione di polizze assicurative previste per l'erogazione dei servizi;
- le modalità di aggiornamento della convenzione, coerentemente con i termini stabiliti dall'Autorità per la trasmissione della predisposizione tariffaria.


La delibera 656/2015/R/idr prevede che le convenzioni di gestione in essere siano resi conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della richiamata delibera.

(Fonte: AEEGSI)




 [info@luel.it](mailto:info@luel.it)

 +39 346 0017628

 051 240084



 [info@acquainfo.it](mailto:info@acquainfo.it)

 +39 331 1079334



ACADEMY  
appuntamento a  
Palermo il 21 gennaio